

GRUPPO “AMICI DELLA MONTAGNA”

Consiglio Regionale della Liguria

Regolamento del Gruppo “Amici della Montagna” del Consiglio Regionale della Liguria

Genova, 23/06/2011

ARTICOLO 1: denominazione

È costituito tra gli associati un gruppo denominato “Amici della Montagna” del Consiglio Regionale della Liguria. Possono essere associati gli eletti e membri del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.

ARTICOLO 2: oggetto

L'associazione ha per finalità la promozione e la sensibilizzazione dell'azione legislativa al fine di valorizzare la montagna ligure. Nel contempo si intende promuovere lo sviluppo sostenibile, migliorare la qualità della vita degli abitanti, proteggere il fragile ecosistema, conservare e perpetuare le culture e le tradizioni delle montagne, rafforzare la “governance” dei territori montani. L'associazione opera senza scopo di lucro, attraverso l'impegno volontario e gratuito degli associati. L'associazione è attiva altresì per l'organizzazione di escursioni in territorio ligure, presentazioni di libri concernenti la montagna, e tutte quelle attività che incentivano il contatto diretto con le aree montane della nostra regione.

ARTICOLO 3: sede

L'associazione ha sede presso il gruppo consiliare del suo Presidente.

ARTICOLO 4: durata

La durata dell'associazione è coincidente con la durata della presente legislatura.

ARTICOLO 5: assemblea

L'associazione manifesta la sua volontà attraverso le decisioni dell'assemblea degli associati. Ad ogni associato spetta un voto nell'assemblea dell'associazione. Le deliberazioni dell'associazioni vengono assunte in assemblea con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Agli associati è dato avviso di convocazione mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, indicando il luogo, il giorno, l'ora e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il Presidente constata la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell'assemblea e, unitamente al segretario, sottoscrive il verbale della deliberazione assembleare. All'assemblea può partecipare, senza diritto di voto, il presidente del Club Alpino Italiano- gruppo Liguria o suo delegato.

ARTICOLO 6: amministrazione

L'associazione è rappresentata dal Presidente e dai due Vicepresidenti nominati dall'assemblea. Presidente e Vicepresidenti coordinano l'associazione prendendo le decisioni a maggioranza, anche previa consultazione telefonica, confortandole poi con nota scritta. L'associazione potrà avvalersi di soggetti terzi, anche non Consiglieri Regionali, per le mansioni di segretariato.

ARTICOLO 7: impegno degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a prestare la loro miglior collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, senza compenso.

ARTICOLO 8: recesso

Ciascun associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al Presidente.

ARTICOLO 9: nuovi membri

Possono, in qualsiasi momento, essere ammessi nuovi associati in possesso dei requisiti prescritti.

Seguono firme dei consiglieri regionali fondatori,